

Indennità di mobilità e mancata indennità sostitutiva di preavviso

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 18503 del 26 luglio 2017, ha definito che perché non venga corrisposta dall'Inps l'indennità di mobilità nel periodo compreso dall'indennità di mancato preavviso, deve essere provato che tale ultima indennità sia stata materialmente pagata. In caso contrario, anche il periodo di mancato preavviso deve essere coperto dall'indennità di mobilità.

.....

La Suprema Corte con la sentenza commento torna sull'indennità di mobilità e l'indennità di mancato preavviso, definendo che la restituzione delle somme a titolo di mobilità per incompatibilità delle prestazioni concomitanti non sussiste se manca la prova del pagamento del periodo da parte del datore di lavoro.

Il fatto

Il caso nasce dalla sentenza con cui la corte di appello rigettava l'impugnazione dell'Inps avverso la sentenza del tribunale di primo grado che aveva ritenuto illegittimo il recupero operato da tale ente delle somme erogate ad un lavoratore a titolo di indennità di mobilità, ordinandone la restituzione.

In pratica il primo giudice, la cui decisione è stata confermata dalla corte territoriale, aveva accolto la domanda del lavoratore, il quale aveva chiesto di accertare di non aver percepito alcuna somma dalla società datrice di lavoro a titolo di mancato preavviso e, quindi, di dichiarare l'illegittimità della richiesta di rimborso avanzata dall'Inps nei suoi confronti delle somme corrispostegli a titolo di indennità di mobilità in costanza del periodo di preavviso, con condanna dell'istituto di previdenza alla restituzione delle somme trattenute nel frattempo sul suo trattamento di quiescenza per il titolo suddetto.

L'Inps proponeva quindi ricorso per la cassazione della sentenza, sostenendo che contrariamente a quanto ritenuto dai giudici d'appello, è irrilevante, ai fini dell'indebito prospettato dall'Inps, la presunta mancata dimostrazione che l'indennità di mancato preavviso fosse stata effettivamente corrisposta, in quanto l'incompatibilità delle prestazioni concomitanti (sostitutiva della retribuzione l'una e previdenziale quella di mobilità) scaturisce dalla incompatibilità delle posizioni giuridiche in astratto ricollegate al medesimo soggetto, a prescindere dalla realizzazione in concreto.

Quindi, secondo tale tesi difensiva, l'accertamento dell'obbligazione del datore di lavoro avente ad oggetto l'indennità sostitutiva di preavviso in favore del lavoratore collocato in mobilità in esito all'espletamento della relativa procedura comporta il differimento del pagamento dell'indennità di mobilità all'ottavo giorno successivo a quello della scadenza del periodo corrispondente all'indennità per mancato preavviso ragguagliato a giornate, e ciò a prescindere dal fatto che tale indennità sia stata o meno concretamente corrisposta del datore di lavoro.

La decisione

La Cassazione respingeva il ricorso dell'Istituto previdenziale.

In motivazione i Giudici Supremi aprivano definendo che la decisione della Corte territoriale era conforme ai principi recentemente affermati dalla giurisprudenza della stessa Corte di legittimità in fattispecie identiche a quella in esame, secondo cui in tema di indennità di mobilità, la legge n. 223 del 1991, art. 7, comma 12, rinvia alla normativa che disciplina l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e, quindi, al R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 73 convertito nella legge n. 1155 del 1936, che differisce la decorrenza dell'indennità di disoccupazione alla fine del periodo di preavviso solo se l'indennità sostitutiva del preavviso sia stata "pagata" dal datore di lavoro.

Ne conseguiva che "l'istituto previdenziale non è esonerato dall'erogazione dell'indennità di mobilità per il periodo coperto dall'indennità di mancato preavviso qualora non sia provato che quest'ultima sia stata effettivamente corrisposta".

Nelle decisioni della giurisprudenza precedente richiamata, proseguiva la Corte, si è precisato che "la tesi dell'istituto previdenziale, ancorché abbia il pregio di scongiurare l'efficacia di accordi tra le parti del rapporto di lavoro a danno dello stesso istituto, non appare condivisibile alla luce della normativa che deve essere applicata alla fattispecie in esame. Infatti la legge n. 223 del 1991, art. 7, concernente l'indennità di mobilità, dispone al comma 12 che questa sia regolata dalla normativa che disciplina l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione. Ebbene, l'art. 73 della normativa fondamentale sulla indennità di disoccupazione, di cui al R.D.L. n. 1827 del 1935, convertito in legge n. 1155 del 1936, *fissa sì la decorrenza della indennità di disoccupazione a partire dalla fine del periodo di preavviso, ma solo se la relativa indennità sostitutiva sia stata corrisposta dal datore. Ed infatti prevede all'ultimo comma che qualora all'assicurato sia pagata una indennità per mancato preavviso, l'indennità per disoccupazione è corrisposta dall'ottavo*

giorno successivo a quello della scadenza del periodo corrispondente alla indennità per mancato preavviso ragguagliata a giornate".

Pertanto, se ne deduce che l'Istituto viene sì esonerato dal pagamento dell'indennità di disoccupazione, e così dell'indennità di mobilità, per tutto il periodo coperto dall'indennità sostitutiva erogata dal datore di lavoro, ma ciò solo se il datore medesimo effettivamente la corrisponda.

Viceversa, in caso di mancata erogazione di tale indennità, ed a prescindere dal fatto che il lavoratore ne abbia o meno diritto nei confronti del datore di lavoro, non opera il differimento del pagamento della prestazione previdenziale fino alla scadenza del periodo di preavviso non lavorato, poiché tale differimento è previsto, come già detto, solo nel caso in cui all'assicurato sia pagata una indennità per mancato preavviso.

Orbene, concludevano gli Ermellini, nella fattispecie la corte territoriale ha affermato non esservi la prova che al lavoratore fosse stata effettivamente corrisposta l'indennità sostitutiva del preavviso, sì da rendere indebita la percezione dell'indennità di mobilità erogata a copertura dello stesso periodo, anche perché nell'accordo transattivo a seguito del quale erano stati collocati in mobilità 275 lavoratori, tra cui il dipendente in causa, non era stata fatta menzione dell'indennità di preavviso e nel modello di richiesta della mobilità la stessa società aveva barrato la voce "con diritto all'indennità di preavviso".

Per tutto ciò considerato, il ricorso veniva respinto.

In definitiva

Per l'ennesima volta la Corte di Cassazione si esprime su un principio già definito nel passato, che riguarda la fattispecie in esame della corresponsione o meno dell'indennità sostitutiva del preavviso e i suoi riflessi sull'indennità di mobilità a carico dell'Inps.

Il principio ormai indiscusso, che è riferito all'indennità di disoccupazione e quindi mutuato per la mobilità, che vale sempre la pena di ricordare, attesta in ultima analisi che la decorrenza dell' indennità di disoccupazione è stabilita a partire dalla fine del periodo di preavviso, ma solo se la relativa indennità sostitutiva sia stata corrisposta dal datore. Più in particolare si ricorda che "Qualora all'assicurato sia pagata una indennità per mancato preavviso, l'indennità per disoccupazione è corrisposta dall'ottavo giorno successivo a quello della scadenza del periodo corrispondente alla indennità per mancato preavviso ragguagliata a giornate".

Pertanto, l'Inps viene esonerato dal pagamento dell'indennità di disoccupazione e quindi dell'indennità di mobilità, per tutto il periodo coperto dall'indennità sostitutiva erogata dal datore di lavoro, ma ciò accade solo se il datore medesimo effettivamente la corrisponda. Mentre nel caso di mancata erogazione e il lavoratore ne ha diritto, ciò non è sufficiente per procrastinare la prestazione previdenziale a carico dell'Istituto.

RASSEGNA GIURIDICA - a cura di Cristina Calvi - Ufficio Studi Cisl dei Laghi

AZETA News - Periodico d'informazione - azetalavoro@ust.it

DIRETTORE RESPONSABILE Claudio Ramaccini